

Gli accertamenti bancari sui professionisti e onere probatorio

La Cassazione Civile, ordinanza n. 26916/2026, delimita il regime dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 ed esige il riscontro analitico dei flussi finanziari

Domitilla Sineo Diritto Tributario & Accertamento e Riscossione 21 Ottobre 2026 Lettura 12 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 21 ottobre 2026: L'ordinanza n. 26916/2026 della Cassazione Civile consolida i principi in tema di indagini finanziarie sui liberi professionisti, chiarendo la rigorosa asimmetria tra versamenti e prelevamenti e ribadendo il dovere di disamina analitica imposto al giudice tributario.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

Nelle indagini bancarie condotte nei confronti degli esercenti arti e professioni, la presunzione legale posta dall'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 opera unicamente per i versamenti e non per i prelevamenti. Il contribuente ha l'onere di superare tale presunzione dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili, cui corrisponde il dovere del giudice di merito di effettuare una verifica rigorosa e motivata dell'efficacia dimostrativa delle prove offerte rispetto a ogni singola movimentazione.

Abstract (Italiano)

Abstract: L'ordinanza della Cassazione Civile n. 26916 del 15 ottobre 2026 ribadisce il perimetro applicativo delle indagini finanziarie nei confronti degli esercenti attività di lavoro autonomo. Negli **accertamenti bancari sui professionisti e onere probatorio** la presunzione legale relativa ex art. 32 d.P.R. 600/1973 opera unicamente sui versamenti in conto corrente e postula una rigorosa **prova analitica contraria** voce per voce. Tale onere non può essere superato mediante allegazioni forfetarie o il richiamo generico alla prassi di riversamento delle somme ai clienti. Specularmente, il **giudice di merito** è gravato dal dovere di condurre una disamina analitica della documentazione contabile prodotta, incorrendo nel vizio di motivazione apparente ove confermi o riduca la pretesa

fiscale con motivazioni apodittiche. Il contributo esamina inoltre l'inoperatività della presunzione sui prelevamenti e le limitazioni allo **scorporo dell'imposta sul valore aggiunto** sui compensi non giustificati.

Abstract (English)

Abstract: *The Supreme Court of Cassation, in order no. 26916 of 15 October 2026, delineates the evidentiary regime applicable to banking investigations conducted against self-employed professionals. Under Article 32 of Presidential Decree no. 600/1973, the statutory rebuttable presumption applies exclusively to banking deposits, placing on the taxpayer a strict analytical burden of proof for each contested transaction. This burden cannot be discharged through aggregate comparisons or generic references to professional forwarding practices. In turn, the court of merit is required to conduct a detailed assessment of the documentary evidence produced, rendering any summary dismissal invalid for lack of adequate reasoning. The article further explores the total exclusion of bank withdrawals from statutory presumptions and the strict rules governing VAT unbundling on unjustified deposits.*

Punti Chiave dell'Analisi

- **Presunzione limitata ai soli versamenti:** a seguito della sentenza costituzionale n. 228/2014, le indagini finanziarie sui professionisti non consentono di presumere compensi non dichiarati dalle operazioni di prelevamento.
- **Rigoroso onere di prova analitica:** il superamento della presunzione legale esige la giustificazione documentale specifica per ciascuna operazione contabile, risultando inefficaci i conteggi aggregati o le deduzioni presuntive generiche.
- **Obbligo di disamina puntuale del giudice:** il giudice tributario non può adagiarsi su formule astratte o per relationem, dovendo esplicitare la tenuta dimostrativa di ogni pezza d'appoggio prodotta in causa.
- **Divieto di scorporo forfettario dell'IVA:** in assenza di idonea documentazione che separi imponibile e rivalsa, la somma versata e non giustificata viene recuperata a tassazione per l'intero importo.

01. Il quadro normativo e la presunzione sui versamenti

La complessa tematica inerente agli **accertamenti bancari sui professionisti e onere probatorio** si colloca al centro delle dinamiche impositive che regolano la determinazione del reddito di lavoro autonomo. Nelle verifiche tributarie condotte mediante l'acquisizione delle movimentazioni finanziarie, il legislatore ha configurato un meccanismo presuntivo particolarmente incisivo, disciplinato dall'[art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#) e dall'[art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633](#). Tale impianto normativo abilita l'Amministrazione finanziaria ad assumere i dati contabili emergenti dai conti correnti bancari direttamente a base delle rettifiche e degli accertamenti del reddito professionale, qualora il contribuente non sia in grado di dimostrare l'avvenuta inclusione delle somme nella base imponibile ovvero la loro irrilevanza ai fini fiscali.

1.1 — La natura di presunzione legale relativa dell'art. 32 d.P.R. 600/1973

Sotto il profilo strettamente dogmatico ed economico-finanziario, la fattispecie disegnata dall'art. 32 introduce una **presunzione legale relativa** (o *iuris tantum*) in forza della quale i singoli flussi finanziari in entrata si presumono compensi conseguiti nell'esercizio dell'attività professionale. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che la natura legale di tale presunzione determina una vera e propria **inversione dell'onere della prova** a carico del professionista verificato. Sul piano probatorio, l'Ufficio accertatore è dispensato dall'onere di fornire indizi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'[art. 2729 c.c.](#) per le presunzioni semplici, poiché la fonte del ragionamento inferenziale risiede direttamente nella norma primaria.

L'ordinanza della **Cassazione Civile** 15 ottobre 2026, n. 26916^[1] consolida questo orientamento, rammentando che la mera evidenza contabile di un accredito bancario non giustificato costituisce presunzione legale di maggior reddito imponibile. La ratio impositiva poggia sulla constatazione che la movimentazione finanziaria riflette una provvista entrata nella disponibilità economica del soggetto, la cui legittima provenienza extraprofessionale o la cui corretta tassazione contabile può essere comprovata unicamente da chi ha posto in essere l'operazione. Da ciò discende l'obbligo del professionista di fornire riscontri puntuali che escludano l'attitudine reddituale della posta contabile.

1.2 — L'inversione dell'onere probatorio e la perimetrazione dei versamenti

L'operatività di questa presunzione esige tuttavia una rigorosa perimetrazione oggettiva e soggettiva. Nelle indagini tributarie occorre coordinare le garanzie procedurali con il corretto inquadramento delle movimentazioni, tenendo conto delle prescrizioni che disciplinano la [disciplina delle autorizzazioni alle indagini bancarie](#). Come specificato dalla **Cassazione Civile** nell'ordinanza 16 aprile 2026, n. 9751^[2], la presunzione legale della natura reddituale delle poste contabili risultanti dagli estratti bancari trova applicazione nei riguardi della generalità dei contribuenti per ciò che concerne le sole operazioni di versamento.

La giurisprudenza della **Cassazione Civile**, richiamata altresì nell'ordinanza 29 aprile 2026, n. 11690^[3], evidenzia che i versamenti confluiti sul conto corrente dell'esercente arti e professioni devono essere qualificati quali **compensi imponibili** a meno che il contribuente non dimostri specificamente di averne tenuto debito conto nella determinazione della base imponibile dichiarata o che si tratti di provviste del tutto estranee alla produzione del reddito. Questo impianto impone un rigore contabile documentale che non tollera approssimazioni o ricostruzioni forfettarie, segnando una netta demarcazione tra la fase di acquisizione istruttoria e la successiva valutazione probatoria delle singole partite contabili.

02. L'inapplicabilità ai prelevamenti dopo la Consulta

Un profilo di fondamentale rilievo nell'esegesi degli accertamenti finanziari concerne la netta asimmetria tra operazioni di accredito e operazioni di addebito. L'evoluzione normativa aveva visto l'art. 1, comma 402, della [legge 30 dicembre 2004, n. 311](#) estendere anche ai compensi dei lavoratori autonomi la presunzione che equiparava i prelevamenti non giustificati a maggiori ricavi o compensi imponibili. Tale equiparazione contabile è stata tuttavia dichiarata costituzionalmente illegittima dalla **Corte Costituzionale** con la sentenza 6 ottobre 2014, n. 228^[4], che ha espunto le parole «o compensi» dal secondo periodo dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973.

La Consulta ha basato la propria pronuncia sulla radicale eterogeneità strutturale tra impresa commerciale e attività professionale. Nell'esercizio dell'impresa, la correlazione economica tra costi e ricavi giustifica la presunzione secondo cui il prelevamento ingiustificato viene reimpiegato nell'acquisto occulto di fattori produttivi a loro volta generatori di ricavi non dichiarati. Al contrario, sotto

il profilo della ricostruzione contabile, tale meccanismo presuntivo **non trova applicazione** nei confronti dei liberi professionisti. L'attività del lavoratore autonomo si fonda sulla preminenza della prestazione d'opera intellettuale e sulla marginalità dei costi di produzione, mentre la contabilità semplificata comporta una fisiologica promiscuità tra la sfera patrimoniale personale e quella inerente all'attività di studio.

In applicazione di questo rigoroso **distinguishing** dogmatico, la **fattispecie diversa** del reddito di lavoro autonomo esclude qualsiasi automatismo reddituale sulle uscite finanziarie. Come confermato dalla **Cassazione Civile** nell'ordinanza 16 aprile 2026, n. 9751^[2], a differenza di quanto opera per i titolari di reddito d'impresa, rispetto alle operazioni di prelievo dal conto corrente del professionista la pretesa fiscale dell'Amministrazione finanziaria non è assistita da alcuna presunzione legale. Ne consegue che grava interamente sull'Ufficio l'onere probatorio ordinario disciplinato dall'[art. 2697 c.c.](#), dovendo l'Erario dimostrare puntualmente che i prelevamenti si sono tradotti in investimenti occulti effettivamente produttivi di compensi professionali non dichiarati.

Tipologia di Operazione Bancaria	Regime del Reddito d'Impresa	Regime del Lavoro Autonomo
Versamenti sul conto corrente	Presunzione legale di ricavo	Presunzione legale di compenso
Prelevamenti dal conto corrente	Presunzione legale (sopra soglia)	Nessuna presunzione legale
Riparto dell'onere probatorio	Prova contraria analitica a carico dell'impresa per versamenti e prelievi	Prova analitica del contribuente solo sui versamenti; onere ordinario all'Ufficio sui prelievi

La portata retroattiva della sentenza di incostituzionalità n. 228/2014 si riflette sui rapporti tributari non definiti e sui contenziosi ancora pendenti. Qualsiasi atto impositivo emesso nei confronti di un professionista che pretenda di imputare a compenso operazioni di prelevamento non giustificate risulta affetto da nullità sul punto per carenza del presupposto impositivo e per violazione del riparto probatorio. Nel contenzioso tributario, pertanto, la difesa del contribuente può eccepire immediatamente la totale illegittimità del recupero relativo ai prelievi, concentrando lo sforzo documentale unicamente sulla giustificazione contabile delle poste attive.

03. La specificità negli accertamenti bancari sui professionisti e onere probatorio

La configurazione della presunzione legale sui versamenti impone di definire con esattezza le modalità tecniche attraverso cui il contribuente può assolvere l'onere probatorio posto a suo carico. Nella pratica operativa e contabile, la prova contraria diretta a vincere la presunzione di imponibilità non può consistere in argomentazioni generiche, né può essere affidata a considerazioni induttive o probabilistiche. Essa esige una puntuale dimostrazione analitica riferita a ciascun singolo accredito bancario contestato dall'Amministrazione finanziaria.

3.1 — Lo standard probatorio analitico e l'insufficienza di argomenti cumulativi

Un errore metodologico frequentemente riscontrabile nelle difese dei lavoratori autonomi consiste nel contrapporre all'ammontare dei versamenti bancari il dato aggregato dei compensi dichiarati nel modello fiscale. Nell'ordinanza 29 aprile 2026, n. 11690^[3], la **Cassazione Civile** ha confermato che la mera circostanza che i ricavi complessivamente dichiarati siano quantitativamente superiori ai versamenti contestati dall'Ufficio non soddisfa affatto il rigoroso onere di prova contraria. L'operatività atomistica della presunzione tributaria richiede che la corrispondenza economica venga istituita operazione per operazione, non potendosi presumere che una somma indistinta di versamenti trovi copertura in un dato cumulativo di dichiarazione.

Come chiarito dalla Suprema Corte, il contribuente è tenuto a fornire una **dimostrazione analitica** idonea a provare che i singoli proventi desumibili dalle movimentazioni bancarie non devono essere ripresi a tassazione. Tale prova liberatoria può essere fornita esclusivamente mediante due percorsi contabili alternativi: dimostrando che la specifica posta attiva è già confluita nella base imponibile assoggettata a imposta, oppure attestando documentalmente che si tratta di un movimento finanziario privo di rilevanza fiscale, in quanto generato da titoli extraprofessionali, da disinvestimenti patrimoniali o da somme ricevute a titolo di mera anticipazione per conto terzi.

3.2 — Riconciliazione contabile, riscontri documentali e tracciabilità dei flussi

L'efficacia della prova contraria presuppone una rigorosa tenuta dei registri contabili e un apparato documentale privo di anomalie formali o temporali. Nell'ordinanza n. 11690/2026 i giudici di legittimità hanno ritenuto del tutto inattendibile il prospetto di **riconciliazione contabile** esibito dal professionista, a fronte di gravi irregolarità documentali: la mancata correlazione univoca tra fatture emesse e assegni incassati, l'omessa indicazione delle generalità e dei dati anagrafici dei committenti, nonché la riscontrata alterazione a posteriori dei numeri progressivi e delle date di emissione delle fatture. Tali lacune impediscono di collegare con certezza l'accredito finanziario al corrispondente documento fiscale, vanificando la prova di non imponibilità.

Analogamente, nell'ordinanza 15 ottobre 2026, n. 26916^[1], la **Cassazione Civile** ha censurato le argomentazioni di merito che avevano ritenuto giustificati i versamenti sul conto di un avvocato invocando genericamente la prassi difensiva secondo cui il legale incassa risarcimenti destinati ai clienti per poi riversarli decurtando i propri onorari. I giudici di legittimità hanno ribadito che la mera evocazione di una prassi negoziale non surroga la **prova analitica documentale**. Incombe sul professionista l'onere di provare la specifica provenienza di ciascun assegno o bonifico e di documentarne il tempestivo riversamento al cliente mediante mandati all'incasso, quietanze liberatorie e contabili bancarie di bonifico di retrocessione.

3.3 — La disciplina dello scorporo dell'imposta sul valore aggiunto

Un aspetto contabile di notevole incidenza economica, affrontato nel terzo motivo di ricorso dell'ordinanza n. 26916/2026, attiene alla possibilità di effettuare lo **scorporo dell'IVA** dalle somme confluite sui conti correnti e ritenute imponibili ex art. 32 d.P.R. 600/1973. Nel contenzioso tributario viene talora eccepito che i versamenti ingiustificati debbano essere considerati comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto per rivalsa, con conseguente determinazione del reddito imponibile al netto dell'aliquota di riferimento.

La Corte di legittimità ha accolto la censura erariale, evidenziando che in totale assenza di documentazione giustificativa del versamento non è ammesso operare lo scorporo dell'imposta. Mancando un supporto contabile idoneo a qualificare la natura dell'operazione, risulta impossibile distinguere la componente imputabile a corrispettivo della prestazione professionale dalla quota eventualmente riferibile al tributo. L'intero importo finanziario transitato sul conto e privo di riscontro

viene pertanto attratto a tassazione come compenso netto non dichiarato, consolidando una pretesa che investe l'intera provvista monetaria accertata.

04. Il dovere di disamina analitica del giudice di merito

Nel sistema delineato dalla giurisprudenza di legittimità, al rigore dell'onere probatorio imposto al contribuente corrisponde un altrettanto stringente dovere officioso a carico dell'organo giudicante. Se l'esercente l'attività di lavoro autonomo non può sottrarsi alla prova documentale specifica per ciascuna operazione di versamento, il giudice tributario non può esimersi dal compiere una disamina puntuale e partitativa delle difese e delle pezze contabili versate in atti. Si instaura in tal modo una perfetta correlazione biunivoca tra onere di allegazione del professionista e obbligo di motivazione della decisione giurisdizionale.

L'ordinanza della **Cassazione Civile** n. 26916/2026^[1] accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate proprio in ragione della violazione di tale canone da parte della Commissione tributaria regionale. I giudici di seconde cure avevano confermato l'annullamento parziale della ripresa fiscale adagiandosi su considerazioni meramente astratte circa la prassi forense di riversamento delle somme ai clienti e operando un generico rinvio *per relationem* alla sentenza di primo grado. La Suprema Corte ha statuito che il giudice di merito ha l'obbligo di procedere a una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove offerte rispetto a ogni singola movimentazione, dandone compiuto conto in motivazione, risultando del tutto inidonea una formula motivazionale complessiva e indistinta.

Questo principio si salda armonicamente con l'approdo espresso dalla **Cassazione Civile** nell'ordinanza n. 9751/2026^[2], nella quale è stata cassata la sentenza della Commissione regionale per **motivazione meramente apparente**. I giudici campani si erano limitati a liquidare la complessa produzione documentale dell'avvocato verificato asserendo apoditticamente che la documentazione era valsa unicamente a escludere le poste già stralciate in sede di autotutela, senza spiegare per quale ragione i rimanenti versamenti non trovassero adeguata giustificazione contabile. La Suprema Corte ha ribadito che al rigore della prova contraria fa da contrappeso l'analitica esposizione delle ragioni dell'esito positivo o negativo della valutazione probatoria.

Sul piano delle indicazioni operative per il **difensore tributario**, questo orientamento fornisce una linea guida determinante per la conduzione della controversia. In primo luogo, in sede contenziosa è

indispensabile strutturare il ricorso introduttivo o le memorie illustrative attraverso prospetti contabili di dettaglio che associno a ogni riga dell'estratto conto la copia della contabile bancaria, la fattura attiva o il titolo extraprofessionale. In secondo luogo, ove la sentenza dei giudici tributari disattenda tale documentazione mediante formule stereotipate, laconiche o prive dell'esame voce per voce, il difensore dispone di un solido motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'[art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.](#) per violazione dell'obbligo costituzionale di motivazione.

05. Conclusioni e prospettive operative per la contabilità professionale

Il quadro interpretativo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità evidenzia come negli **accertamenti bancari sui professionisti e onere probatorio** la tenuta dell'impianto contabile costituisca il vero presidio di legalità tributaria. L'esonero dei prelevamenti dalla presunzione legale di compenso tutela la specificità del lavoro autonomo contro automatismi impositivi incongrui, ma lascia inalterato il rigore probatorio richiesto per giustificare le poste finanziarie in entrata.

Sotto il profilo strettamente operativo e gestionale, l'esercente arti e professioni deve adottare una rigorosa disciplina contabile preventiva. Risulta anzitutto indispensabile la netta separazione tra conti correnti dedicati allo studio professionale e rapporti bancari destinati alle esigenze personali e familiari. Sebbene la promiscuità non sia vietata per legge, la commistione di flussi accresce in modo esponenziale l'onere di dover giustificare a posteriori ogni singolo accredito dinanzi ai verificatori.

In secondo luogo, la gestione delle somme ricevute per conto terzi o a titolo di anticipazione di spese esenti ai sensi dell'[art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972](#) richiede l'istituzione di specifici partitari contabili di deposito. Come insegna la prassi tributaria, per paralizzare la presunzione di compenso non è sufficiente invocare la causale del mandato o la consuetudine professionale: occorre conservare ordinatamente l'accordo negoziale, la contabile del bonifico in entrata, la fattura dell'ente pagatore e la prova documentale del tempestivo riversamento al cliente avente diritto.

In conclusione, la solidità della difesa tributaria si fonda su una riconciliazione contabile tempestiva, verificabile e ancorata a grandezze documentali certe. Soltanto una documentazione analitica e trasparente consente di resistere con successo alle rettifiche dell'Amministrazione finanziaria e di imporre al giudice di merito il doveroso scrutinio motivato prescritto dall'ordinamento.

Approfondimenti correlati su Metodo Giuridico

Notifica per compiuta giacenza e busta vuota: l'onere probatorio (Diritto Tributario)

Sindacato di antieconomicità e deducibilità dei costi d'impresa (Diritto Tributario)

Operazioni inesistenti e onere della prova nell'accertamento (Diritto Tributario)

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32](#) — Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e poteri istruttori mediante indagini finanziarie

[D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51](#) — Poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e presunzioni tributarie sulle movimentazioni contabili

[Codice Civile, art. 2697](#) — Disciplina generale dell'onere della prova nei rapporti obbligatori e tributari

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione Civile, ordinanza 15 ottobre 2026, n. 26916** — Esito: accoglie in parte il ricorso, cassa con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia. Punto: onere del professionista di fornire la prova analitica contraria su ciascun versamento bancario; obbligo del giudice tributario di esaminare analiticamente la documentazione giustificativa; divieto di scorporo forfettario dell'IVA dai versamenti privi di supporto contabile.
2. **Cassazione Civile, ordinanza 16 aprile 2026, n. 9751** — Esito: accoglie in parte il ricorso, cassa con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania. Punto: inoperatività della presunzione legale sui prelevamenti bancari per i lavoratori autonomi dopo la sentenza n. 228/2014 della Consulta; sussistenza dell'onere probatorio ordinario in capo all'Amministrazione; censura della motivazione meramente apparente sulle giustificazioni dei versamenti.

3. **Cassazione Civile, ordinanza 29 aprile 2026, n. 11690** — Esito: rigetta il ricorso. Punto: presunzione legale relativa dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 ed esonero dai requisiti dell'art. 2729 c.c.; inidoneità della deduzione cumulativa del maggior reddito dichiarato rispetto ai versamenti; inattendibilità della riconciliazione contabile fondata su fatture con numerazione corretta a posteriori e prive di generalità dei committenti.
4. **Corte Costituzionale, sentenza 6 ottobre 2014, n. 228** — Esito: dichiara in parte l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973. Punto: illegittimità costituzionale dell'estensione ai compensi dei lavoratori autonomi della presunzione di ricavo sui prelevamenti in conto corrente per violazione del principio di ragionevolezza e di capacità contributiva ex artt. 3 e 53 Cost.



Domitilla Sineo

Dottoressa commercialista, revisore dei conti e amministratrice di condominio

Per Metodo Giuridico analizza i profili contabili, tributari e gestionali delle questioni giuridiche, dalla revisione e dai bilanci alla contabilità e al riparto delle spese condominiali.